



CITTA' DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI

**AREA ORGANIZZATIVA VII
SERVIZIO COMMERCIO**

Monopoli, 20/01/2012

Prot. nr. 0003441/2012

ORDINANZA NR. 35

OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura dell'attività di vendita al dettaglio per l'anno 2012.

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo n° 114 del 31.03.1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15/03/1997, n.59", in particolare gli artt. 11, 12 e 13 per quanto concerne il commercio su aree private e l'art. 28 - comma 12 per il commercio su aree pubbliche, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTA la Legge Regionale 1° agosto 2003, nr. 11 "Norme di disciplina del commercio" e sue modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con determinazione del dirigente settore commercio n° 111 del 23/09/03 della Regione Puglia - Settore Commercio - tutto il territorio del Comune di Monopoli è stato riconosciuto località ad economia prevalentemente turistica, così come confermata ed integrata con determinazione del dirigente settore commercio n° 198 del 16/06/2005 della Regione Puglia - Settore Commercio ad esclusione dei seguenti periodi: dal 10 gennaio al 31 marzo e dal 01 ottobre al 30 novembre;

VISTO l'art. 31, comma 1, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011) con cui è stata modificata la lettera d - bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), di modo che il testo della norma de qua è ora il seguente:

"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme

RITENUTO necessario assicurare e garantire ai turisti in visita alla città e alla cittadina, adeguati servizi, sia nel periodo precipuamente turistico riconosciuto con

VISTO il Piano Comunale e Regolamento del Commercio su aree pubbliche;

VISTO l'art.16 p.5 dello Statuto del Comune di Monopoli che riconosce al Sindaco la competenza di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

VISTO l'art.50, comma 7, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare, tra l'altro, gli orari dei pubblici servizi;

VISTO l'art.54, lett. "D", del D.P.R. 24.07.1977 n°616, contenente la delega ai Comuni della funzione amministrativa relativa alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

CONSIDERATO altresì che come precisato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.3644/C del 28/10/2011 dal 02 gennaio 2012 la norma statale sopra riportata è comunque cogente;

RITENUTO di dover comunque armonizzare alla L.214 del 22/12/2011 le disposizioni in materia di apertura/chiusura e nonché di orari delle attività di commercio al dettaglio di questo Comune, nelle more ed in pendenza del termine assegnato dall'art.31 co.2 della legge 214/2011 alle regioni e agli enti locali per l'adeguamento alla predetta legge dei rispettivi ordinamenti;

VISTA la delibera della Giunta regionale 10 ottobre 2011, n.2215 avente per oggetto "L.R. 11/2003 e R.R. 11/2004: Adempimenti in materia di orari e deroghe domenicali e festive in applicazione dell'art.35, comma 6, L.111/2011", con la quale, la Regione Puglia dà ai Comuni della Puglia l'indicazione operativa di continuare ad applicare la normativa regionale vigente nelle more dell'approvazione della legge regionale di adeguamento prevista dal comma 7 dell'articolo 35 della L. 111/2011 e comunque fino 31/12/2011.

VISTO inoltre, l'art.35, comma 7, del citato decreto – legge n.98/2011 il quale dispone che "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1 gennaio 2012";

d – bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)

sommistrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e di nazionale, ai sensi dell'art.117, comma secondo, lettera e) ed m), della Costituzione, le uniformi di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio ed funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed



Gli orari di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante sono rimessi alla libera determinazione degli operatori e devono coincidere con la fascia oraria stabilita per gli esercizi al dettaglio di cui al punto 1.

2. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

L'orario adottato deve essere reso noto al pubblico mediante esposizione di cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibile dall'esterno.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l'orario previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.

In considerazione delle esigenze dell'utenza e delle peculiarità caratteristiche del territorio cittadino, dal 01 aprile al 30 settembre è consentito, agli esercizi commerciali, di protrarre l'orario di chiusura alle ore 24,00;

Nei limiti di cui sopra l'orario di apertura e chiusura è determinato liberamente dall'imprenditore.

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni feriali e festivi nella fascia compresa tra le **ore sette e le ore ventidue**.

1. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA

CHE gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza:

DISPONE

SENTITE ed acquisito il parere delle organizzazioni e associazioni di categoria maggiormente rappresentative giusto verbale del 17/01/2012;

RITENUTE fondate le perplessità espresse dal comandante della Polizia Municipale relative alle liberalizzazioni totali di apertura degli esercizi commerciali per ragioni di sicurezza;

RAVVISATA la necessità di armonizzare l'apertura e la chiusura delle attività commerciali al dettaglio su tutto il territorio comunale, al fine di incrementare la concorrenza tra gli esercenti ed incentivare una maggior offerta di servizi commerciali;

RITENUTO, al contempo, di tenere conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore;

determinazione della Regione Puglia sia, nel rispetto della legge regionale n. 11/2003 e ss. mm. e ii., in occasione di eventi di grande richiamo turistico e culturale;





I venditori ambulanti, muniti di regolare permesso per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciato dall'Amministrazione Comunale per partecipare a eventuali **nuovi mercati, fiere, manifestazioni**, sono tenuti ad osservare gli orari individuati con apposito provvedimento.

Nelle giornate festive e nelle serate del periodo estivo, la vendita di frutta secca – caldarroste ed olive è consentita negli spazi previsti dal vigente piano comunale e regolamento del commercio su aree pubbliche e negli orari ivi previsti.

Fermo restando l'obbligo della chiusura domenicale e nelle festività infrasettimanali, per motivi igienici e sanitari è consentito, agli operatori del mercato settimanale e giornaliero, derogare all'obbligo della chiusura festiva, nei giorni sotto indicati:

Lunedì 9 aprile
Martedì 1 maggio
Sabato 2 giugno
Sabato 8 dicembre
Mercoledì 26 dicembre

3. OBBLIGO DI CHIUSURA

E' fatto d'obbligo a tutti gli esercizi commerciali di rispettare la chiusura nei giorni:

- a) 1 gennaio;
- b) domenica di Pasqua;
- c) mercoledì 25 aprile 2012 (festa della liberazione)
- d) 25 dicembre (Natale)

SIDA ATTO

Che ai sensi dell'art.18 comma 7 della L.R. n. 11/2003 e s.m.i., le suddette disposizioni non si applicano alle seguenti tipologie di attività: rivendite di generi di monopoli; esercizi di vendita interni ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie e marittime; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività di vendita citate, siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, le sale cinematografiche, gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico.

SANZIONI

Salvo il regime sanzionatorio specifico previsto da leggi dello Stato e della Regione, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr.267 secondo le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689;



AVVISA

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, nr.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al tribunale Amministrativo di Bari, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

A norma dell'art.8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VII^a Area Organizzativa.

La presente ordinanza, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Inoltre, la stessa, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa con questa incompatibile e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio e inserita nel sito internet del Comune.

La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale ed agli altri organi di vigilanza

Dalla Residenza Municipale, 20/01/2012

Visto: IL DIRIGENTE
AREA ORGANIZZATIVA VII
(Dott.ssa Antonella Fiore)



IL SINDACO
(Ing. Emilio ROMANI)